



COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 109 DEL 05/05/2022

OGGETTO: CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA CHIESA 25, LOCALITÀ VALROVINA PER USO AMBULATORIO MEDICO.

L'anno 2022, il giorno cinque del mese di Maggio alle ore 14:45 nella Sala Ferracina.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di questo Comune si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Sig.ra Elena Pavan e nelle persone dei signori Assessori

Nome	Ruolo	P/A/G
PAVAN ELENA	SINDACO	P
MARIN ROBERTO	VICESINDACO	A
MAZZOCCO CLAUDIO	ASSESSORE	A
ZONTA ANDREA	ASSESSORE	P
VIERO ANDREA	ASSESSORE	P
SCOTTON MARIANO	ASSESSORE	P
ZANATA MAVI'	ASSESSORE	P
CABION MARIA GIOVANNA	ASSESSORE	P

Con l'assistenza del Segretario Generale, dott. Mirko Bertolo.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta del Vicesindaco e Assessore al Patrimonio Roberto Marin;

Premesso che:

- l'art. 3, commi 2 e 5, del D. Lgs 267/2000 dispone che il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, espletando la propria funzione anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- il Comune di Bassano del Grappa è proprietario di un'unità immobiliare in località Valrovina, Via Chiesa, 25, catastalmente identificato al foglio 7, mappale 405, sub 18, come meglio evidenziato nell'elaborato grafico (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- i locali in oggetto, prima con contratto Prot. N. 1023 del 12.01.2006 e, successivamente, con contratto Prot. N. 82 del 30.01.2012, sono stati locali alla dott.ssa Mocellin Carla, salvo destinazione esclusiva ad ambulatorio medico e pagamento di un canone mensile agevolato;
- con nota del 08.09.2021, acquisita al Protocollo comunale N. 57462 del 09.09.2021, la dott.ssa Mocellin Carla ha comunicato che avrebbe cessato la propria attività presso l'ambulatorio di cui sopra il 31.12.2021;
- la stessa ha provveduto a restituire all'Ufficio Patrimonio comunale le chiavi dell'ambulatorio (come riportato nella nota Protocollo N. 1064 del 10.01.2022);
- nessun altro medico di base è presente con un ambulatorio a Valrovina;

Considerato che la cittadinanza e il Consiglio di Quartiere Valrovina, in qualità di anello di congiunzione fondamentale tra i cittadini e l'Amministrazione, hanno più volte informalmente sollecitato l'Amministrazione stessa affinché promuova la continuità di presenza di un servizio medico di prossimità, di particolare rilevanza per la comunità locale;

Atteso che:

- la località di Valrovina, dove è situato l'ambulatorio medico attualmente inutilizzato, sta subendo un graduale spopolamento ed un progressivo invecchiamento della popolazione;
- l'assenza di servizi essenziali di prossimità come quello di uno studio medico può comportare l'accelerazione di questo trend negativo;
- i servizi di trasporto pubblico locale che permettono di raggiungere un ambulatorio medico alternativo posto in altre zone limitrofe non assicurano un'adeguata e agevole accessibilità da parte dell'utenza;
- sempre meno medici di medicina generale sono disposti a svolgere la professione nelle aree più periferiche della città;

Ritenuto di agevolare la permanenza degli ambulatori medici nelle aree più periferiche della città e garantire così un adeguato servizio sanitario e un'attività sociale di pubblico interesse alla popolazione residente;

Considerato opportuno azzerare il canone di locazione dell'unità immobiliare adibita ad ambulatorio medico di proprietà comunale a Valrovina per favorire l'individuazione di un medico di base che assuma il servizio nella località per almeno due giorni a settimana, assorbendo nel bilancio comunale il mancato introito e senza alcuna spesa per il Comune;

Visti:

- l'art. 3 del R.D. 2240/1923 "Nuove disposizioni sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" che prevede che «i contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l'amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità alla trattativa privata»;
- l'art. 37, comma 1 del R.D. 827/1924 "Regolamento di Contabilità Generale dello Stato" che stabilisce che «Tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti» (art. 37 comma 1).
- l'art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" che prevede che «l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di

- economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica»;
- il D. Lgs. 56/2016, correttivo al succitato D. Lgs. 50/2016, ha espressamente inserito i contratti attivi tra quelli esclusi dall'ambito di applicazione del Codice stesso;
 - l'art. 12, comma 1, della L. 241/1990 "Codice procedimento amministrativo" stabilisce che «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi» e, al comma 2, che «L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1»;
 - il Regolamento Comunale per la Concessione di benefici finanziari, vantaggi economici e patrocinio ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 11.02.2016, da ultimo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 26.11.2020;

Ritenuto di procedere all'individuazione del soggetto cui concedere i locali attraverso una procedura ad evidenza pubblica cui possano concorrere tutti i soggetti interessati all'utilizzo del bene immobile;

Ritenuto di fissare i seguenti criteri ed elementi fondamentali del rapporto concessorio:

- uso esclusivo ad ambulatorio medico con servizio aperto almeno n. 2 giorni a settimana per almeno n. 8 ore complessive;
- durata di n. 5 anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo di n. 4 anni, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, con facoltà per l'Amministrazione Comunale di revocare in qualsiasi momento il rapporto di concessione in caso di non corretta gestione e/o di superiori sopravvenuti interessi pubblici;
- nessuna applicazione di canone annuo;
- divieto di cedere o di sub-concedere, anche solo parzialmente, la concessione;
- previsione, a carico del concessionario, dei costi delle utenze (energia elettrica, acqua, riscaldamento e rifiuti);
- spese inerenti e conseguenti al contratto, nonché imposte e tasse conseguenti a totale carico del concessionario;
- responsabilità esclusiva del concessionario in caso di danni a cose e/o a persone all'interno dei locali e ogni altro danno derivante dall'utilizzo degli stessi;
- i locali, al termine del periodo previsto, dovranno essere riconsegnati al Comune nello stesso stato in cui sono stati ricevuti e liberi di cose;

Ritenuto, altresì, di stabilire la minore età anagrafica ed il maggior numero di ore di apertura del servizio quali criteri di assegnazione fra più manifestazioni di interesse;

Ritenuto che, qualora non pervenisse alcuna manifestazione di interesse, sarà facoltà dell'Amministrazione procedere attraverso trattativa diretta, con chiunque si renda disponibile, anche successivamente alla conclusione del procedimento ad evidenza pubblica, a prestare l'assistenza sanitaria di primo livello presso l'immobile di cui trattasi;

Valutato da parte dell'Ufficio Tecnico comunale il vantaggio economico per la concessione in uso gratuito dei locali in Euro 2.300,00 annui;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000 T.U.E.L.;
- il R.D. 2240/1923;
- il R.D. 827/1924;
- il D.Lgs. 50/2016;
- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14.07.2003, integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 10.04.2014;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21.12.2021, avente per oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2022-2024 e del bilancio di previsione 2022-2024 corredato dei relativi allegati";

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 18 marzo 2021 con la quale è stato approvato l'aggiornamento per le annualità 2021/2022/2023 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);

Visto il parere di regolarità tecnica ex art.49 Tuel, espresso dal Dirigente del Servizio interessato;

Visto il parere di regolarità contabile ex art.49 Tuel, espresso dal Dirigente del Servizio finanziario;

Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario generale ai sensi dell'art. 35 comma 7 dello Statuto comunale;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

- 1) di confermare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di concedere a titolo gratuito l'utilizzo dell'ambulatorio in Via Chiesa, 25, località Valrovina catastalmente identificato al foglio 7, mappale 405 sub 18, come meglio evidenziato nell'elaborato grafico allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato 1);
- 3) di procedere all'individuazione del soggetto cui concedere i locali attraverso una procedura ad evidenza pubblica cui possano concorrere tutti i soggetti interessati all'utilizzo del bene immobile;
- 4) di stabilire i seguenti elementi fondamentali del rapporto di concessione:
 - uso esclusivo ad ambulatorio medico con servizio aperto almeno n. 2 giorni a settimana per almeno n. 8 ore complessive;
 - durata di n. 5 anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo di n. 4 anni, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, con facoltà per l'Amministrazione Comunale di revocare in qualsiasi momento il rapporto di concessione in caso di non corretta gestione e/o di superiori sopravvenuti interessi pubblici;
 - nessuna applicazione di canone annuo;
 - divieto di cedere o di sub-concedere, anche solo parzialmente, la concessione;
 - previsione, a carico del concessionario, dei costi delle utenze (energia elettrica, acqua, riscaldamento e rifiuti);
 - spese inerenti e conseguenti al contratto, nonché imposte e tasse conseguenti a totale carico del concessionario;
 - responsabilità esclusiva del concessionario in caso di danni a cose e/o a persone all'interno dei locali e ogni altro danno derivante dall'utilizzo degli stessi;
 - i locali, al termine del periodo previsto, dovranno essere riconsegnati al Comune nello stesso stato in cui sono stati ricevuti e liberi di cose;
- 5) di stabilire la minore età anagrafica ed il maggior numero di ore di apertura del servizio quali criteri di assegnazione fra più manifestazioni di interesse;
- 6) di prevedere che, qualora non pervenisse alcuna manifestazione di interesse, sarà facoltà dell'Amministrazione procedere attraverso trattativa diretta, con chiunque si renda disponibile, anche successivamente alla conclusione del procedimento ad evidenza pubblica, a prestare assistenza sanitaria di primo livello presso l'immobile;
- 7) di demandare al Dirigente dell'Area IV di dare esecuzione al presente provvedimento;
- 8) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio comunale, mentre il beneficio a vantaggio economico della popolazione in località Valrovina è quantificato nel mancato introito di Euro 2.300,00;

Quindi, con separata unanime votazione, palesemente espressa:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione con votazione separata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267/2000, per assicurare il pronto ripristino dell'assistenza sanitaria di primo livello.

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Sig.ra Elena Pavan

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Mirko Bertolo

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005

Elenco degli allegati:

Nome allegato	Impronta SHA-256
Parere Contabile.pdf.p7m	eef143eb66cd92245762694ff0ad296543c566771254166e70e4dd3ef0ed3b40
Allegato 1- elaborato grafico.pdf	cfcfc04d44c9219abd2b25542c49c2d8343063c31e0a14bab97e409d9980904b
Parere Tecnico.pdf.p7m	6bfa8d04a6e21e8b1a2081f09300019b429dfa0b5098d871bba4bd8252de687f
dlg_Proposta_02-05-2022_14-39-38.pdf	6c981c9bf15ba2d8a8a85aa2ca931897cdff12444cc0c87d5e544b3e01b9dfe4
Parere Legittimità.pdf.p7m	5b4ee976aa708be2833e96e81e33424045f8b392fc6bb87942edeb65ab46ea8f